

Serie Ordinaria n. 32 - Martedì 04 agosto 2020

**D.g.r. 28 luglio 2020 - n. XI/3413**  
**Approvazione dello schema di protocollo attuativo tra Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano e Cassa Depositi e Prestiti, per la definizione di uno studio di fattibilità preliminare relativo alla realizzazione, in forma aggregata e con ricorso a schemi di PPP, di una serie di iniziative di realizzazione o rinnovamento di edilizia scolastica**

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e, nello specifico, l'art. 15 relativo agli accordi tra pubbliche amministrazioni;

Vista la deliberazione consiliare n. XI/64 del 10 luglio 2018 di approvazione del «Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legislatura» che individua, tra gli obiettivi prioritari dell'azione di governo, la promozione della sicurezza e dell'innovazione nelle strutture scolastiche formative;

Vista la d.g.r.n. XI/2082 del 31 luglio 2019 con la quale è stato approvato il «Protocollo d'Intesa con Cassa Depositi e Prestiti per l'attuazione degli interventi infrastrutturali prioritari individuati nei documenti di programmazione 2019/2021» volto ad avviare una cooperazione finalizzata ad identificare alcune iniziative nell'ambito delle quali Cassa Depositi e Prestiti (di seguito CDP) possa fornire servizi di assistenza e consulenza tecnica, economica e finanziaria con l'obiettivo strategico di sostenere Regione Lombardia nell'attuazione degli interventi infrastrutturali, in coerenza con la missione di interesse pubblico di CDP;

Considerato che:

- il suddetto Protocollo d'Intesa, sottoscritto nel settembre 2019 tra la Regione Lombardia e CDP, finalizzato all'identificazione di iniziative da sviluppare in diversi settori (in particolare l'Allegato C Edilizia Scolastica - Realizzazione/rinnovamento di strutture) in relazione al quale Regione Lombardia ha svolto un'attività di ricognizione e individuazione delle opere di edilizia scolastica sul territorio lombardo con le caratteristiche tali da potersi realizzare in forma aggregata con il ricorso a schemi di finanziamento c.d. di Partenariato Pubblico Privato (di seguito PPP);
- a seguito di questa attività di ricognizione è stato individuato un gruppo di possibili interventi relativi a edifici scolastici di competenza di Città Metropolitana di Milano (di seguito CMM) che non hanno ancora ricevuto fondi pubblici e che potrebbero beneficiare del supporto di CDP per lo svolgimento di uno studio di fattibilità preliminare per la realizzazione delle suddette opere attraverso contratti di PPP;
- lo stesso gruppo di possibili interventi è stato sottoposto di intesa con CDP a CMM, con la quale si è condiviso il comune interesse a cooperare per lo svolgimento del suddetto studio di fattibilità preliminare relativo alla realizzazione, in forma aggregata e con ricorso a schemi di PPP, di una serie di iniziative da individuarsi in collaborazione tra gli stessi, per opere di edilizia scolastica da inquadrarsi in un progetto attuativo;

Ritenuto da parte dei soggetti sopra indicati, di procedere ai sensi dell'articolo 7.1 dell'Allegato C al Protocollo sopramenzionato, alla sottoscrizione di un protocollo attuativo al fine di meglio disciplinare i reciproci rapporti e le rispettive attività in relazione a tale cooperazione;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (di seguito il «decreto-legge»), che ha disposto la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in «Cassa depositi e prestiti società per azioni»;

Considerato che CDP promuove lo sviluppo economico e sociale del Paese, anche attraverso il sostegno finanziario agli enti territoriali, alle infrastrutture, anche nell'ambito di schemi di partenariato pubblico-privato (PPP), e fornisce servizi di assistenza e consulenza, tra gli altri, alle regioni ed agli altri enti territoriali;

Visto l'articolo 5, comma 7, lett. a), del decreto-legge ai sensi del quale CDP finanzia, sotto qualsiasi forma, lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico e l'articolo 10 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004 il quale prevede, tra l'altro, che «i finanziamenti di cui all'art. 5, comma 7, lettera a) del decreto-legge costituiscono servizio di interesse economico generale»;

Visto l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge il quale prevede, tra l'altro, che per l'attuazione di quanto previsto al comma 7,

lettera a), del decreto-legge, CDP istituisce un sistema separato ai soli fini contabili ed organizzativi, la cui gestione è uniformata a criteri di trasparenza e di salvaguardia dell'equilibrio economico, prevedendo che sono assegnate alla gestione separata, tra l'altro, le attività di assistenza e di consulenza in favore (tra gli altri) delle regioni, degli enti locali, degli enti pubblici e degli organismi di diritto pubblico;

Visto l'art. 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).»), che ha attribuito a CDP la qualifica di Istituto Nazionale di Promozione, come definito dall'articolo 2, numero 3), del regolamento (UE)2015/1017, relativo al Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici, secondo quanto previsto nella comunicazione (COM (2015) 361 final) della Commissione, del 22 luglio 2015;

Visto lo schema di «Protocollo Attuativo tra Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano e Cassa Depositi e Prestiti, per la definizione di uno studio di fattibilità preliminare relativo alla realizzazione, in forma aggregata e con ricorso a schemi di PPP, di una serie di iniziative di realizzazione o rinnovamento di edilizia scolastica», allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che:

- in data 6 maggio 2016, CDP, quale Istituto Nazionale di Promozione, ha stipulato con la Banca europea per gli investimenti («BEI») un «Memorandum of Understanding» volto ad avviare una collaborazione destinata a fornire assistenza tecnica ai promotori di progetti pubblici e privati attraverso il Polo europeo di consulenza sugli investimenti (European Investment Advisory Hub - EIAH), costituito ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del Regolamento (EU) 2015/1017 del 25 giugno 2015;
- nel dicembre 2017, BEI, nel contesto del Polo europeo di consulenza sugli investimenti, ha avviato la procedura di selezione denominata «CALL FOR PROPOSALS - Delivery of local investment advisory services by National 2 Promotional Banks» volta a selezionare le proposte degli istituti nazionali di promozione, quale CDP, per servizi di assistenza e consulenza a livello locale in relazione, tra gli altri, a progetti di partenariato pubblico privato e secondo lo schema dell'appalto da ammettere al supporto finanziario a fondo perduto offerto dalla medesima BEI;
- le attività oggetto del Protocollo potranno beneficiare delle risorse europee messe a disposizione nell'ambito della richiamata procedura avviata dalla BEI;

Visto l'articolo 12, par. 4, della Direttiva 2014/24/UE, recepito in Italia con l'articolo 5, comma 6, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi del quale l'obbligo di esperire procedure di gara per l'assegnazione di pubblici affidamenti non trova applicazione con riferimento ad un contratto concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici, quando sono soddisfatte le seguenti tre condizioni:

- a) il contratto stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti finalizzata a garantire che i servizi pubblici che esse sono tenute a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune;
- b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
- c) le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20% delle attività interessate dalla cooperazione;

Verificato che il Protocollo non comporta oneri per il bilancio regionale e che eventuali risorse saranno definite con successivi provvedimenti di Giunta, nei limiti delle disponibilità finanziarie della Regione Lombardia;

Vagliate ed assunte come proprie le suddette valutazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di «Protocollo Attuativo tra Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano e Cassa Depositi e Prestiti, per la definizione di uno studio di fattibilità preliminare relativo alla realizzazione, in forma aggregata e con ricorso a schemi di PPP, di una serie di iniziative di realizzazione o rinnovamento di edilizia scolastica», allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che il Protocollo non comporta oneri per il bilancio regionale;

3. di dare mandato al Dirigente competente della Direzione Generale Istruzione, Formazione alla sottoscrizione del Protocollo di cui al punto 1;

4. di pubblicare la presente deliberazione ai sensi degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 33/2013;

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

Allegato A)

**PROTOCOLLO ATTUATIVO PER LA DEFINIZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ PRELIMINARE RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE, IN FORMA AGGREGATA E CON RICORSO A SCHEMI DI PPP, DI UNA SERIE DI INIZIATIVE DI REALIZZAZIONE O RINNOVAMENTO DI EDILIZIA SCOLASTICA**

tra

- **Regione Lombardia**, con sede in codice fiscale Milano, Piazza Città di Lombardia 1, codice fiscale 80050050154, rappresentata da [●], domiciliato per la carica presso la sede legale, in qualità di [●] (di seguito, la “**Regione**”);
  
- **Città Metropolitana di Milano**, con sede in Milano, Via Viaio 1, codice fiscale 08911820960, rappresentata dal [●], domiciliato per la carica presso la sede legale, in qualità di [●] (di seguito, la “**CMM**”);  
da una parte,  
**E**
- **Cassa depositi e prestiti**, società per azioni, con sede in Roma, Via Goito n. 4, capitale sociale euro 4.051.143.264,00 i.v., iscritta presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. REA 1053767, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Roma 80199230584, partita IVA 07756511007, rappresentata da [●], domiciliato per la carica presso la sede legale, in qualità di [●] (di seguito, “**CDP**”),

dall'altra,

di seguito, congiuntamente, le “**Parti**”

**PREMESSO CHE:**

**1. Con riferimento alla Regione:**

- la **Regione** ha fra i propri indirizzi programmatici e obiettivi (Azioni di Sviluppo):
  - la promozione della sicurezza e dell'innovazione nelle strutture scolastiche formative;

- la promozione del sistema educativo per lo sviluppo della cultura e dei talenti;
2. con riferimento a **CMM**:
- CMM ha fra i propri indirizzi:
  - Garantire l'apertura delle scuole al territorio
  - Provvedere allo sviluppo di nuovi spazi per l'istruzione secondaria, oltre al mantenimento in sicurezza degli edifici scolastici metropolitani esistenti attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di efficientamento energetico o di ristrutturazione
  - Individuare soluzioni per la riqualificazione energetica e per una gestione più efficiente degli impianti tecnologici degli edifici scolastici inserite in un piano coerente e condiviso di sviluppo sostenibile
3. Con riferimento a **CDP**:
- la missione istituzionale di CDP, anche quale Istituto Nazionale di Promozione, è volta a promuovere lo sviluppo economico e sociale del Paese anche attraverso il sostegno finanziario agli enti territoriali, alle infrastrutture, nonché ai processi di crescita delle imprese italiane, anche fornendo servizi di consulenza ed assistenza ai predetti enti;
  - in particolare, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera (G) del proprio Statuto e dell'articolo 5, comma 8, del decreto legge 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, CDP può fornire servizi di assistenza e consulenza in favore (tra gli altri) delle Regioni, degli enti locali, degli enti pubblici e degli organismi di diritto pubblico;
  - CDP, al fine di poter accedere alle risorse finanziarie a fondo perduto da parte della Banca Europea per gli Investimenti nell'ambito dell'iniziativa "*European Investment Advisory Hub*" volti a supportare lo sviluppo di iniziative infrastrutturali, anche attraverso attività di *advisory*, (i) ha partecipato, risultandone aggiudicataria, alla procedura di assegnazione di tali contributi denominata "*BEI/EIAH Call for Proposals*", avviata nel dicembre 2017, in relazione ad iniziative nell'ambito di schemi di partenariato pubblico-privato (PPP), e (ii) sta partecipando alla medesima procedura in relazione ad iniziative infrastrutturali secondo lo schema dell'appalto;
4. nel settembre 2019, la Regione e CDP hanno sottoscritto un protocollo d'intesa finalizzato all'identificazione di iniziative da sviluppare in diversi settori (fra cui l'edilizia scolastica), in relazione alle quali CDP potrà prestare attività di supporto e assistenza (come meglio identificate nell'Allegato C "*Edilizia Scolastica - Realizzazione/rinnovamento di strutture scolastiche*")

- *Investimento non inferiore a Euro 100 milioni*”, allegato a tale protocollo), connesse all’implementazione, da parte della stessa Regione e/o di altre amministrazioni competenti, delle iniziative ivi individuate (il “**Protocollo**”);

5. in particolare l’articolo 7.1 del Protocollo prevede l’istituzione di gruppi di lavoro con il compito, *inter alia*, di prediporre “*eventuali accordi implementativi del Protocollo ai sensi (...) degli Allegati*”;
6. in relazione al suddetto Protocollo, la Regione ha svolto un’attività di ricognizione e individuazione delle opere di Edilizia Scolastica di competenza di CMM che non hanno ancora ricevuto fondi pubblici e che potrebbero beneficiare del supporto di CDP per lo svolgimento di uno studio di fattibilità preliminare per la possibile realizzazione delle suddette opere attraverso contratti di Partenariato Pubblico Privato (“**PPP**”);
7. nel corso dei contatti intercorsi tra CMM, la Regione e CDP, le Parti hanno espresso il comune interesse a cooperare per lo svolgimento del suddetto studio di fattibilità preliminare relativo alla realizzazione, in forma aggregata e con ricorso a schemi di PPP, di una serie di iniziative da individuarsi in collaborazione tra le Parti per opere di edilizia scolastica (il “**Progetto**”);
8. in attuazione del Protocollo, ai sensi dell’articolo 7.1 e dell’Allegato C al Protocollo medesimo, le Parti intendono sottoscrivere un protocollo attuativo al fine di meglio disciplinare i reciproci rapporti e le rispettive attività in relazione a tale cooperazione (il “**Protocollo Attuativo**”).

Tutto ciò premesso,

## SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE QUANTO SEGUE

### ARTICOLO 1

#### *(Premesse e Allegati)*

- 1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo Attuativo.

### ARTICOLO 2

#### *(Finalità)*

- 2.1 Con il presente Protocollo Attuativo, le Parti intendono definire i principi regolatori della cooperazione tra CDP, la Regione e CMM finalizzata alla realizzazione del Progetto, con riguardo

all'analisi e all'implementazione delle attività negli ambiti indicati nell'Allegato A (le “Attività”).

- 2.2 La cooperazione si svolgerà nei limiti delle rispettive disposizioni statutarie e della normativa applicabile e, con particolare riguardo a CDP, in esecuzione delle proprie finalità di Istituto Nazionale di Promozione.

### **ARTICOLO 3**

#### ***(Oggetto)***

- 3.1 La cooperazione disciplinata dal presente Protocollo Attuativo ha per oggetto le attività di consulenza di CDP, in collaborazione con eventuali propri Consulenti (come di seguito definiti), in favore di CMM, in connessione allo svolgimento di uno studio di preliminare fattibilità del Progetto con ricorso a schemi di PPP.
- 3.2 Nel caso in cui CMM intendesse attuare il Progetto mediante il ricorso a schemi di PPP, CDP potrà supportare CMM nella valutazione degli aspetti di sostenibilità economico finanziaria, di ripartizione dei rischi e di finanziabilità connessi alla strutturazione del contratto di PPP ed alla definizione della documentazione di gara, come meglio precisato nell'Allegato A, allegato al presente Protocollo Attuativo.

### **ARTICOLO 4**

#### ***(Eventuale supporto finanziario)***

- 4.1 CDP potrà valutare eventuali richieste di finanziamento da parte della CMM nel rispetto delle prescrizioni normative e delle Circolari CDP tempo per tempo vigenti, individuando le migliori condizioni, i tempo per tempo praticabili, e fornendo alla CMM il supporto necessario a favorire, al ricorrere delle condizioni, il perfezionamento delle relative operazioni di finanziamento, fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo 8.3 che segue.
- 4.2 Inoltre, qualora CMM decidesse di realizzare il Progetto secondo uno dei contratti di PPP, così come individuati dall'articolo 180 del D.Lgs. 50/2016, CDP potrà altresì valutare se comunicare alla CMM una clausola per l'inserimento da parte della CMM stessa negli atti di gara, da cui si evinca l'eventuale disponibilità a valutare il finanziamento in favore del futuro concessionario aggiudicatario della relativa procedura di PPP, fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo 8.3 che segue.

## ARTICOLO 5

### *(Corrispettivo)*

- 5.1 Le Parti convengono che le Attività oggetto del presente Protocollo Attuativo rientrano nei rispettivi obiettivi strategici e sono compatibili con le funzioni svolte da ciascuna di esse. Non è, pertanto, previsto alcun corrispettivo per le attività rispettivamente svolte.

## ARTICOLO 6

### *(Consulenti)*

- 6.1 Per lo svolgimento delle Attività, previste ai sensi del presente Protocollo Attuativo, le Parti potranno avvalersi dell'assistenza di consulenti terzi dotati di specifica competenza in merito (i “**Consulenti**”), individuati attraverso le idonee procedure nel rispetto della normativa applicabile.
- 6.2 Le Parti convengono che qualsiasi onere o spesa derivante dagli incarichi ai Consulenti sarà a esclusivo carico della Parte che ha conferito l'incarico, salvo quanto previsto nell'Allegato A, ovvero salvo diverso accordo.
- 6.4 Ciascuna Parte sosterrà i propri oneri e spese collegati e/o connessi con la negoziazione e l'esecuzione del presente Protocollo Attuativo.

## ARTICOLO 7

### *(Durata)*

- 7.1 Il presente Protocollo Attuativo ha la durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, salvo eventuale proroga da concordare tra le Parti. Le Parti potranno terminare anticipatamente la cooperazione in qualsiasi momento, con ragionevole preavviso, e comunque non inferiore a 30 giorni, da comunicare in forma scritta.
- 7.2 La cessazione del presente Protocollo Attuativo per qualunque causa non darà diritto ad alcuna indennità o risarcimento, a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura (ivi inclusi danni, costi od oneri), in favore di alcuna delle Parti.

## ARTICOLO 8

### (Effetti tra le Parti)

- 8.1 Il presente Protocollo Attuativo non disciplina impegni contrattuali la cui violazione è soggetta a sanzione e regola bensì i principi di una cooperazione istituzionale in funzione dell'interesse pubblico sotteso all'implementazione del Progetto. Le Parti si danno quindi espressamente atto che il presente Protocollo Attuativo non crea alcuna obbligazione in capo alle Parti, né alcun vincolo tra le stesse, salvi gli impegni disciplinati dagli articoli 9, 11 e 13.
- 8.2 Ciascuna Parte assumerà ogni decisione relativa al Progetto di cui al presente Protocollo Attuativo in piena autonomia, svolgendo le opportune analisi e valutazioni nella propria esclusiva discrezionalità. In nessun caso gli effetti derivanti dalle decisioni e dalle iniziative assunte dalla CMM e/o dalla Regione potranno essere imputati a CDP, e pertanto in capo alla medesima non potrà sorgere alcuna responsabilità per le attività poste in essere dalla CMM e/o Regione di cui al presente Protocollo Attuativo.
- 8.3 Il presente Protocollo Attuativo non determina alcun impegno in capo a CDP alla concessione di finanziamenti (in qualsiasi forma) o qualsivoglia altra prestazione, rimanendo ogni considerazione in merito subordinata:
- a) al soddisfacente completamento delle istruttorie interne e all'approvazione dei competenti organi deliberanti delle Parti coinvolte, anche alla luce della normativa applicabile, nonché dei regolamenti e *policy* interni di ciascuna Parte coinvolta;
  - b) alla eventuale negoziazione e stipula di appositi accordi o contratti, da concludersi separatamente tra le Parti.
- 8.4 Le Parti coopereranno al fine di poter includere le Attività oggetto del presente Protocollo Attuativo nell'ambito della procedura avviata dalla BEI di cui in premessa. A tal fine, la Regione e CMM prendono atto delle regole di condotta derivanti a loro carico dal "Funding Agreement" tra BEI e CDP e meglio dettagliate all'Allegato B e si impegnano sin d'ora a rispettarle nonché ad accettarne eventuali modifiche e/o integrazioni qualora richiesto da BEI. Le Parti convengono che l'inosservanza da parte della Regione e/o della CMM delle suddette regole di condotta configurerà un grave inadempimento degli obblighi di cui al presente Protocollo Attuativo e, conseguentemente, legitimerà CDP a risolvere lo stesso.
- 8.5 In caso di incoerenza tra le previsioni del Protocollo e quelle del presente Protocollo Attuativo queste ultime prevarranno.

## ARTICOLO 9

### *(Competenze esclusive della Regione e della CMM)*

- 9.1 Le Parti prendono atto, ed espressamente accettano, che le valutazioni relative al Progetto ed all'eventuale attuazione del medesimo, nonché gli atti di validazione, approvazione, verifica (e relativi processi istruttori) che saranno posti in essere in relazione a tale Progetto sono di esclusiva competenza della CMM e/o della Regione e, pertanto, in nessun caso CDP potrà essere ritenuta responsabile delle decisioni assunte dalla CMM e/o dalla Regione in merito all'attuazione del Progetto, delle procedure di affidamento dalla stessa espletate ed, eventualmente, delle modalità di realizzazione dello stesso.
- 9.2 CMM e la Regione si impegnano a tenere CDP, i suoi amministratori e dipendenti indenni da qualsivoglia perdita, danno, costo, responsabilità o spesa che gli stessi possano subire o sostenere in relazione al Progetto ed alla loro esecuzione (inclusi anche i costi che siano eventualmente sostenuti per agire o resistere in giudizio).
- 9.3 La CMM e la Regione convengono che in nessun caso CDP, i suoi amministratori e dipendenti saranno responsabili nei confronti di alcuno per perdite, danni, costi, responsabilità o spese (incluse le spese legali) che questi possano subire o sostenere in relazione alle Attività ed alla loro esecuzione, salvo il caso che tali perdite, danni, costi, responsabilità o spese siano subiti o sostenuti quale conseguenza diretta di una condotta dolosa o gravemente colposa di CDP, dei propri amministratori o dipendenti, accertata giudizialmente.

## ARTICOLO 10

### *(Trattamento fiscale)*

- 10.1 Il presente Protocollo Attuativo è soggetto all'imposta di registro solo in caso d'uso e con imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 4 della Tariffa – Parte seconda del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

## ARTICOLO 11

### *(Clausola di salvaguardia)*

- 11.1 CDP dichiara di essersi dotata di un codice etico e di un modello organizzativo ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, consultabile sul proprio sito internet, [www.cdp.it](http://www.cdp.it), alle cui disposizioni saranno conformati i comportamenti nell'attuazione del presente Protocollo Attuativo.

- 11.2 La Regione e CMM dichiarano parimenti di conformarsi ai principi contenuti nella Legge 6 novembre 2012, n. 190 e che i propri dipendenti, nell'attuare il presente Protocollo Attuativo, si conformeranno ai principi dettati nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.
- 11.3 Le Parti convengono che l'inosservanza per quanto direttamente applicabili da parte di una di esse di una qualsiasi delle previsioni delle suddette normative accertata con sentenza di condanna passata in giudicato configurerà un grave inadempimento degli obblighi di cui al presente Protocollo Attuativo e, conseguentemente, legittimerà l'altra Parte a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile.

## **ARTICOLO 12**

### ***(Pubblicità)***

- 12.1 Le Parti potranno pubblicizzare la sottoscrizione del presente Protocollo Attuativo e le risultanze degli interventi ivi previsti, attraverso la pubblicazione di comunicati sui rispettivi siti internet, ovvero attraverso apposite azioni di comunicazione ed eventi divulgativi, concordandone preventivamente i contenuti.

## **ARTICOLO 13**

### ***(Confidenzialità e trattamento dei dati personali)***

- 13.1 Fermo restando quanto previsto all'art.12, le Parti si impegnano reciprocamente a non divulgare a terzi (fatta eccezione per i rispettivi Consulenti) i dati, le informazioni e i documenti ricevuti per il perseguimento delle finalità previste nel presente Protocollo Attuativo, salvo reciproco accordo ed unicamente nei limiti necessari per lo svolgimento delle Iniziative sopra richiamate e salvi i soggetti nei confronti del quale la divulgazione sia dovuta o richiesta da parte di un'autorità governativa, bancaria, fiscale, regolamentare, o amministrativa, e/o organi di controllo (interni ed esterni), ai sensi di leggi o regolamenti applicabili ovvero per ordine dell'Autorità amministrativa o giudiziaria.
- 13.2 Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali relativi al presente Protocollo Attuativo in conformità al Regolamento UE n. 679/2016, al D.lgs. n. 196/2003 e al D.lgs. n. 101/2018, nonché ai provvedimenti dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Con successivi accordi, le Parti determineranno le rispettive responsabilità in merito ai trattamenti dei dati personali che dovessero derivare dall'attuazione del presente Protocollo Attuativo.

**ARTICOLO 14*****(Comunicazioni)***

14.1 Tutte le comunicazioni relative al presente Protocollo Attuativo dovranno essere effettuate per iscritto e inviate tramite posta elettronica, posta elettronica certificata, lettera raccomandata A./R., o mediante qualsiasi altro mezzo idoneo a consentirne la prova dell'avvenuta ricezione. Le comunicazioni relative al presente Protocollo Attuativo dovranno essere indirizzate al seguente gruppo di lavoro:

➤ quanto alla **Regione**:  
alla cortese attenzione ....  
Email:  
PEC:

➤ quanto alla **CMM**:  
alla cortese attenzione  
Email:  
PEC:  
alla cortese attenzione  
PEC:

➤ quanto a **CDP**:  
alla cortese attenzione  
Email:  
PEC:  
alla cortese attenzione  
PEC:

**ARTICOLO 15*****(Legge Applicabile e foro competente)***

15.1 Il presente Protocollo Attuativo, i suoi contenuti, applicazione, interpretazione e le relazioni tra le Parti sono regolati dal diritto italiano.

15.2 Le Parti concordano di sottoporre qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le stesse in relazione o in dipendenza del presente Protocollo Attuativo in via esclusiva al Foro di Roma, ferme le competenze inderogabilmente stabilite dal codice di rito.

### **Allegati**

**Allegato A:** *Attività*

**Allegato B:** *Regole di condotta ai sensi del Funding Agreement tra BEI e CDP*

[Luogo], [Data]

Letto, approvato e sottoscritto

Le Parti

**Regione Lombardia**

---

**Citta Metropolitana di Milano**

---

**Cassa depositi e prestiti S.p.A.**

---

## Allegato A

### Attività

Le Parti concordano che l'oggetto del presente Protocollo richiederà lo svolgimento delle attività di seguito illustrate ed articolate per fasi di progressiva evoluzione del Progetto.

1. **FASE I – Studio di Fattibilità - (Riconoscimento, analisi e valutazione economico-finanziaria)**
  2. attività di ricognizione e individuazione delle opere da includere nel Progetto: (i) elaborazione della lista di iniziative, (ii) dei fabbisogni finanziari e (iii) delle relative eventuali fonti di copertura disponibili;
  3. valutazione, sulla base delle informazioni e dei documenti forniti dalla CMM, della sussistenza dei presupposti di base per lo sviluppo del Progetto mediante ricorso ad un contratto di PPP attraverso il raggruppamento delle stesse con caratteristiche funzionali omogenee (*bundling*);
  4. definizione di uno o più schemi preliminari di PPP (art. 183, e/o art. 187 – c.d. Leasing in Costruendo - del D.lgs 50/2016) potenzialmente idonei a rispondere alle esigenze evidenziate dalla CMM;  
a seguito della identificazione dello schema di PPP maggiormente idoneo a soddisfare le esigenze della CMM,
  5. elaborazione di uno studio di preliminare fattibilità con ricorso al PPP del Progetto che includa i seguenti elementi:
    - a analisi preliminare di sostenibilità economico-finanziaria del Progetto;
    - b determinazione di uno schema di ripartizione preliminare dei principali rischi del Progetto (matrice dei rischi) tra i soggetti da coinvolgere nello schema di PPP;
    - c valutazione preliminare della sostenibilità per la CMM al pagamento del canone di disponibilità, ovvero del canone di leasing (*“affordability”*);
    - d preliminare valutazione degli aspetti di potenziale finanziabilità;
    - e indicativa valutazione, mediante strumenti di comparazione, della convenienza del ricorso allo schema di PPP analizzato in alternativa alla realizzazione diretta tramite le normali procedure di appalto (*Value for Money Assessment – “VfMA”*).

## 6. FASE II –Elaborazione dei contenuti del Progetto<sup>1</sup>

1. elaborazione e/o revisione dei termini e condizioni del contratto di PPP da porre a base della gara, con riferimento agli aspetti economici e finanziari, di ripartizione dei rischi e di finanziabilità;
2. elaborazione e valutazione del piano economico finanziario ai fini della verifica della ragionevolezza delle principali ipotesi relative ai termini ed alle condizioni del finanziamento di Progetto;
3. valutazione degli aspetti di finanziabilità del Progetto;
4. eventuale supporto nel confronto tra lo schema di convenzione e le regole Eurostat in tema di classificazione statistica dei contratti di PPP, nonché supporto ai fini delle eventuali interlocuzioni tra la Regione, CMM e le controparti istituzionali competenti in materia.

## 7. FASE III – Definizione della procedura di affidamento del contratto di PPP e della relativa documentazione di gara<sup>2</sup>

1. elaborazione e revisione degli elementi economico-finanziari, di ripartizione dei rischi e di finanziabilità dei documenti di gara.

### Con riferimento alla FASE I le Parti dovranno:

- Regione/CMM: realizzare quanto previsto al punto 1, nonché coordinare le attività di tutti i soggetti coinvolti nel Progetto;
- CDP: realizzare, anche mediante l'affidamento di incarichi a consulenti esterni, quanto previsto ai punti 2, 3 e 4.

Al termine di ogni fase, si procederà alla successiva soltanto se, di comune accordo tra le Parti, verrà appurata la presenza dei presupposti di base per poter procedere alla strutturazione del Progetto secondo uno schema di PPP.

Per l'attuazione delle Fasi, le Parti definiranno un cronoprogramma delle principali attività con attribuzione delle stesse ai vari soggetti o controparti coinvolte. Il cronoprogramma sarà oggetto di periodico monitoraggio. Le attività indicativamente previste potranno essere modificate e/o integrate, di

---

<sup>1.1</sup> Fase eventuale; da implementarsi nel caso in cui CMM decidesse di attuare il Progetto attraverso schemi di PPP.

<sup>2.2</sup> Fase eventuale; da implementarsi nel caso in cui CMM procedesse alla gara di affidamento del contratto PPP.

comune accordo fra le Parti, al fine di rispecchiare le esigenze che si presenteranno durante l'avanzamento del Progetto.

**Tra le parti resta inteso che:**

- l'assistenza fornita da CDP si fonderà sulle informazioni fornite da CMM e dalla Regione;
- gli oneri derivanti dagli incarichi ai Consulenti conferiti da CDP saranno ad esclusivo carico di CDP limitatamente alle attività relative alla Fase I, punti 2, 3 e 4;
- le specifiche attività da svolgere e gli oneri da sostenere per lo sviluppo delle eventuali Fasi II e III saranno definiti di comune accordo tra le Parti, appurata la presenza dei presupposti di base per poter procedere alla strutturazione del Progetto secondo uno schema di PPP;
- le valutazioni e le decisioni in merito alla attuazione del Progetto e, eventualmente, alle modalità di realizzazione dello stesso, verranno assunte da CMM in piena ed esclusiva discrezionalità;
- il presente Protocollo non rappresenta, in alcun caso, un impegno alla concessione di finanziamenti (in qualsiasi forma) da parte di CDP, rimanendo ogni considerazione in merito subordinata al soddisfacente completamento delle analisi di ammissibilità interna e istruttoria di CDP ed alle necessarie delibere da parte dei competenti organi interni.

## **Allegato B**

### ***Regole di condotta ai sensi del Funding Agreement***

#### **1. Regole di condotta**

1.1 La Regione e CMM prendono atto delle regole di condotta “*EIB Anti-Fraud Policy. Policy on preventing and deterring prohibited conduct in European Investment Bank activities*”, disponibili sul sito web della BEI come di volta in volta aggiornate e si impegnano a non commettere alcuna condotta illecita (“Prohibited Conduct”) ai sensi di tali regole e a far sì che alcuna delle persone o soggetti che agiscono per suo conto incorra in condotte illecite nello sviluppo delle iniziative oggetto del Protocollo Attuativo e/o nell’esecuzione del Protocollo Attuativo.

1.2 La Regione e CMM si impegnano inoltre ad adottare tutte le misure che CDP, su richiesta di BEI, dovesse ragionevolmente richiedere al fine di accertare e/o porre fine a qualsiasi condotta illecita presunta o sospettata in relazione nello sviluppo delle iniziative oggetto del Protocollo Attuativo e/o all’esecuzione del Protocollo Attuativo.

#### **2. Diritti di proprietà intellettuale**

2.1 Fermi restando eventuali diritti di proprietà intellettuale pre-esistenti in capo a qualsiasi soggetto o persona, i diritti di proprietà intellettuale in nuovi materiali prodotti o preparati ai sensi del Protocollo Attuativo, ivi incluse relazioni e relativi dati e informazioni quali mappe, diagrammi, piani, disegni, database, altri documenti e software, materiali o supporti di memoria, spetteranno congiuntamente alla Regione, CMM, CDP e BEI, restando inteso che la Regione, CMM e CDP e per essa la BEI avranno il diritto di utilizzare, sfruttare e applicare tali diritti di proprietà intellettuale senza necessità di alcun preventivo consenso delle altre Parti.

2.2 La Regione e CMM faranno in modo (i) di concedere a CDP, per quanto possa essere necessario, tutti i diritti di proprietà intellettuale preesistenti che siano rilevanti e necessari per lo sviluppo delle iniziative oggetto del Protocollo Attuativo e l’adempimento da parte di CDP delle proprie obbligazioni ai sensi del Protocollo Attuativo e del Funding Agreement con BEI e (ii) che i diritti di proprietà intellettuale spettanti a BEI ai sensi del precedente articolo 2.1 non siano ristretti o limitati in misura sostanziale da tali diritti di proprietà intellettuale preesistenti. La Regione e CMM dovranno dare a CDP tutte le informazioni a tale riguardo necessarie affinché quest’ultima possa a sua volta informare BEI.

### 3. Comunicazione e visibilità

- 3.1 La Regione e CMM adotteranno tutte le misure necessarie al fine di pubblicizzare che le iniziative oggetto del presente Protocollo Attuativo sono state finanziate dall'Unione Europea nell'ambito dell'“*European Investment Advisory Hub*” (“**EIAH**”). Le informazioni fornite alla stampa, al pubblico o a terzi e tutto il relativo materiale pubblicitario, le comunicazioni ufficiali, nonché le relazioni e le pubblicazioni prodotte nello sviluppo delle iniziative oggetto del Protocollo Attuativo dovranno riportare che le stesse sono state realizzate “*con il finanziamento dell'Unione Europea attraverso l'European Investment Advisory Hub*”, rendendo visibile, in modo adeguato, il logo dell'Unione Europea, il logo dell'EIAH e gli altri ulteriori strumenti di identificazione dell'EIAH che saranno forniti di volta in volta da BEI.
- 3.2 La Regione e CMM dovranno ottenere il previo consenso scritto da parte della BEI in merito a qualsiasi utilizzo degli elementi per dare visibilità al contributo della BEI, incluso il logo della BEI, e dovranno garantire che i diversi loghi utilizzati abbiano lo stesso peso in termini di dimensioni e posizionamento.
- 3.3 Le pubblicazioni relative alle iniziative oggetto del Protocollo Attuativo, quali relazioni, pubblicazioni con un codice ISBN, *newsletter*, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, incluso internet, devono precisare che il relativo documento è stato prodotto con il finanziamento dell'Unione Europea, riportando uno specifico *disclaimer* in cui si afferma che le opinioni ivi espresse non possono essere in alcun modo considerate come opinioni ufficiali dell'Unione Europea o della BEI.
- 3.4 La Regione e CMM dovranno informare CDP sulle misure attuate per garantire la visibilità del contributo finanziario dell'Unione Europea, fornendo anche i link dei siti web in cui sono state pubblicate le informazioni relative alle iniziative oggetto del Protocollo Attuativo e dovranno comunicare a CDP lo stato di avanzamento delle pubblicazioni, dei comunicati stampa e degli aggiornamenti relativi al presente Protocollo Attuativo, le modalità e la data in cui verranno pubblicati.
- 3.5 Fermo restando quanto precede, la Regione e CMM prendono atto e riconoscono che CDP e la BEI potranno utilizzare le informazioni ed i dati relativi alle iniziative oggetto del Protocollo

Attuativo nelle proprie comunicazioni e nel materiale pubblicitario che la BEI potrà predisporre nel contesto dell'EIAH.

#### **4. Conflitto di interessi**

- 4.1 La Regione e CMM adotteranno tutte le misure necessarie per evitare, eliminare o affrontare adeguatamente qualsiasi fatto o circostanza che possa dar luogo ad un conflitto di interessi nell'esecuzione del presente Protocollo Attuativo. Si verifica un conflitto di interessi nel caso in cui risulti compromesso l'esercizio imparziale e oggettivo delle funzioni da parte delle persone che mettono in atto le iniziative oggetto del Protocollo Attuativo.
- 4.2 La Regione e CMM dovranno informare tempestivamente CDP qualora – durante lo sviluppo delle iniziative - sorgano eventuali conflitti di interesse, comunicando le misure adottate per risolvere tali conflitti. In ogni caso, CDP si riserva il diritto di richiedere alla Regione e CMM misure aggiuntive, se ritenuto necessario.

#### **5. Protezione dei dati personali**

- 5.1 La Regione e CMM dovranno garantire un'adeguata protezione dei dati personali. Qualsiasi attività che implichi il trattamento di dati personali, come raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, adattamento o modifica, recupero, consultazione, uso, divulgazione, cancellazione o distruzione, deve essere conforme alla normativa applicabile dell'Unione Europea e a qualsiasi altra norma, regolamento interno e procedura della Regione e CMM che sia in linea con la legge applicabile. I dati personali raccolti ai sensi del Protocollo Attuativo potranno essere ulteriormente trattati soltanto nella misura in cui siano necessari ai fini dell'esecuzione delle attività e degli obblighi della Regione e di CMM previsti ai sensi del presente Protocollo Attuativo.
- 5.2 In particolare, la Regione e CMM dovranno, in conformità con la legge applicabile e le relative norme, regolamenti, policy e procedure:
- (a) garantire che i soggetti interessati ricevano informazioni e comunicazioni trasparenti sulle modalità relative all'esercizio dei loro diritti;
  - (b) adottare adeguate misure di sicurezza tecniche e organizzative tenendo conto dei rischi inerenti qualsiasi attività di trattamento dei dati e la natura delle informazioni relative alla persona interessata, al fine di:

- (i) impedire a qualsiasi persona non autorizzata di accedere ai sistemi informatici per attività quali, in particolare, lettura, copia, modifica o rimozioni non autorizzate dai supporti di memorizzazione, immissione di dati non autorizzati nonché divulgazione, modifica o cancellazione non autorizzata delle informazioni ivi memorizzate;
- (ii) garantire che gli utenti autorizzati di un sistema IT che eseguono tali operazioni possano accedere solo alle informazioni a cui si riferisce il loro diritto di accesso;
- (iii) definire la propria struttura organizzativa in modo tale da soddisfare i requisiti di cui sopra.

## **6. Cooperazione nella protezione degli interessi finanziari dell'Unione Europea**

6.1 La Regione e CMM acconsentono a che la BEI, la Commissione, l'OLAF (*Ufficio Europeo per la lotta antifrode*), la Corte dei conti dell'Unione Europea e qualsiasi revisore esterno autorizzato da una delle istituzioni che precedono, (i) verifichino, esaminino i documenti originali (incluso il diritto di estrarne copia), anche mediante controlli *in loco*, relativi all'attuazione delle iniziative oggetto del Protocollo Attuativo; e (ii) conducano un controllo completo, se necessario, sulla base della documentazione di supporto, dei documenti contabili e di qualsiasi altro documento rilevante ai fini del finanziamento delle iniziative oggetto del Protocollo Attuativo. Tali verifiche possono aver luogo fino a sette (7) anni dopo la conclusione delle iniziative oggetto del Protocollo Attuativo.